

**Atto Dirigenziale n° 1048/2025****SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 747/2025**

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE SP 2 "URAGO D'OGLIO - ORZINUOVI".- FASCICOLO 2019/47 ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SORPASSO E RIDUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ DAL KM 18+596 AL KM 22+800, NEI TERRITORI DEI COMUNI DI ROCCA FRANCA ED ORZINUOVI.

Il Funzionario Delegato

Richiamati:

- Il decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 2 maggio 2023 con il quale è stato conferito l'incarico per la direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- Le determinazioni dirigenziali n. 1839/2024 e n. 1887/2024 con le quali sono state conferite le Elevate Qualificazioni;

Premesso che:

- in data 19/12/2024 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. Provinciale n. 37718 per i lavori di adeguamento della carreggiata stradale SP 2, nel tratto compreso tra l'intersezione con SP 72 e l'intersezione con la SP BS 235, con la Società Tcnofrese srl (RTI mandataria), Impresa Edile De Carli Andrea srl (RTI mandante) e Colombo Severo e C. srl (RTI mandante);
- La Società Impresa Edile De Carli Andrea s.r.l. con sede a Capralba (CR) in Via delle Ricole n. 10 ha chiesto in data 10/03/2025 e successiva documentazione integrativa di cui l'ultima pervenuta in data 25/03/2025, l'emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale e il divieto di sorpasso e riduzione del limite di velocità massima a scalare a 30 km/h sulla tratta di SP 2 "URAGO D'OGLIO - ORZINUOVI", che si estende dal km 18+596 al km 22+800, nei territori dei Comuni di Roccafranca ed Orzinuovi, per l'esecuzione dei succitati lavori;

Considerato che:

- Al fine di consentire l'esecuzione dei lavori, si rende necessaria l'emissione di ordinanza atta a regolamentare temporaneamente la circolazione sulla SP 2 "URAGO D'OGGIO – ORZINUOVI" in relazione alle esigenze di sicurezza del cantiere e degli utenti in transito;

Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992), l'ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada.

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Che in entrambi i sensi di marcia della tratta della SP 2 "URAGO D'OGGIO - ORZINUOVI", dal km 18+596 al km 22+800, nei territori dei Comuni di Roccafranca ed Orzinuovi, a decorrere dalle ore 0:00 dal giorno 31 marzo 2025 fino alle ore 18:00 del giorno 31 dicembre 2025, sia istituito il divieto di sorpasso e la riduzione del limite di velocità massima a scalare a 30 km/h in avvicinamento e in corrispondenza del cantiere stradale;
2. Che la regolamentare segnaletica sia installata a cura e spese dell'impresa Edile De Carli Andrea s.r.l., che dovrà operare nel pieno rispetto del vigente Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione e del decreto ministeriale del 10/7/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", nonché del Piano operativo di sicurezza;
3. Che l'apposito pannello recante quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del D.P.R. 495/1992 sia installato in prossimità del cantiere di durata superiore a 7 giorni lavorativi;
4. Che gli atti autorizzativi/concessori relativi ai lavori o all'occupazione siano tenuti sul luogo dei lavori o dell'occupazione, affinché, ai sensi dell'art. 27 comma 10 del Codice della strada, possano essere presentati dall'impresa ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12 del Codice della strada;
5. Che gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, vigilino sulla corretta esecuzione della presente ordinanza;
6. L'invio immediato del presente provvedimento alle competenti Autorità ed Enti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale per la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

- Al Sorvegliante di Zona – Sig. Natale Bagnato – nbagnato@provincia.brescia.it
- Alla Società Impresa Edile De Carli Andrea s.r.l.: decarliandrea@sicurezza postale.it; lombardisas@messaggipec.it

- Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs.interno.it
- Comune di Orzinuovi: protocollo@pec.comune.orzinuovi.bs.it
- Comune di Roccafranca: protocollo@pec.comune.roccafranca.bs.it
- Questura di Brescia: gab.quest.bs.poliziadistato.it
- Comando Provinciale Carabinieri di Brescia: tbs31704.carabinieri.it
- Comando Polizia Stradale di Brescia: dipps202.0300@pecps.poliziadistato.it
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia: com.brescia.vigilfuoco.it
- Agenzia Trasporto Pubblico Locale Brescia: agenziatpl.agenziatplbrescia.it
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza: protocollo.areu.lombardia.it
- FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani: coop.servizifai.it
- ACI – Automobilclub Italia – Brescia: automobileclubbrescia.aci.it
- Settore Provinciale della Protezione Civile – Sede
- Polizia Provinciale - sede
- Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali – Sede
- Ufficio Provinciale Relazioni con il Pubblico - redazione.brescia.it
-

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

Per quanto attiene l'apposizione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 285/1992 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

Il Funzionario delegato

1

1/pr/LZ

LUISA ZAVANELLA

Brescia, li 27-03-2025